

NOTIZIARIO EDS

a cura dell'Ente dello Spettacolo

Anno I° - n° 1

Roma, 19 dicembre 1960

"Leggi, progetti e disegni di legge sulla
censura in Italia"

=====

- Sommario:
- 1) Costituzione della Repubblica Italiana (art. 21 e 33)
 - 2) Codice Penale (art. 528 e 529)
 - 3) Regio Decreto 24 settembre 1923 - n°3287
 - 4) Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 - n°773
 - 5) Proposta di legge Mazzali - 15 marzo 1950 - n°1162
 - 6) Proposta di legge Viviani, Pieraccini, Corbi, Mazza li - 4 agosto 1954-n°1136
 - 7) Proposta di legge Calabrò - 16 marzo 1955 - n° 1518
 - 8) Disegno di legge Segni-Tambroni-Moro - 14 giugno 1956 n° 2306
 - 9) Disegno di legge Fanfani-Tambroni-Gonella - 13 dicembre 1958 - n°713
 - 10) Proposta di legge Lajolo-Alicata-De Grada-Seroni-Santarelli-Viviani - 28 gennaio 1959 - n°836
 - 11) Proposta di legge Calabrò-Roberti-Almirante-Servello Giuseppe Gonella-Manco-Romualdi-De Marzio-Cruciani - 9 aprile 1959 - n° 1025
 - 12) Disposizioni concernenti l'affissione di manifesti 6 dicembre 1960

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza o non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. (Omissis)

CODICE PENALE

Art. 528

Publicazioni e spettacoli osceni. - Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato (4 al.), acquista detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni (529) di qualsiasi specie, è punito con la reclusione (23) da tre mesi a tre anni e con la multa (24) non inferiore a lire mille.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente (266 al. ult.).

Tale pena si applica inoltre a chi:

1) - adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2) - dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal num. 2°, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità.

Art. 529

Atti e oggetti osceni: nozioni. - Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta, o comunque procurata a persona minore degli anni 18.

Dalla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Parte Prima - N. 259

Sommario Parlamentare Nazionale - Leggi e Decreti

No. di Pubblicazione 1683

Regio Decreto 24 settembre 1923 - No. 3287

Regolamenti per la Vigilanza Governativa sulle

Pellicole Cinematografiche

Leggi e Decreti (pag. 3884) - NO. di Pubblicazione 1683 - Regio Decreto 24 settembre 1923 - No. 3287 - Regolamenti per la Vigilanza Governativa sulle Pellicole Cinematografiche.

Vittorio Emanuele III, per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione Re d'Italia in virtù dei poteri straordinari delegati al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
vista la legge 25 giugno 1913, n. 785;
visto il Regio Decreto Legge 9 ottobre 1919, n. 1953;
sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le Finanze, per la Giustizia e gli Affari di Culto e per l'Economia Nazionale;
udito il Consiglio dei Ministri;
abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare la vigilanza sulle pellicole cinematografiche, siano esse prodotte all'interno, oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere esportate, giusto l'annesso schema di regolamento che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Per tutte le pellicole contemplate nell'articolo precedente resta fermo l'obbligo del pagamento della tasse di revisione di cui all'art.2 del decreto legge 9 ottobre 1919, n. 1953

Art. 3

Chiunque fa rappresentare pellicole cinematografiche che non siano state, in tutto o in parte, sottoposte alla revisione, è punito con l'ammenda da £ 100 a £ 1.000 e con l'arresto fino a un mese.

In caso di recidiva nello stesso reato, la pena è dell'ammenda da £ 200 a £ 2.000 e dell'arresto da tre giorni ad un mese.

Il contravventore, nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, è tenuto altresì a versare all'Erario dello Stato una somma pari al quintuplo della tassa di revisione della pellicola, dovuta ai sensi dell'art.2.

In caso di recidiva la somma è uguale al decuplo.

Chiunque fa rappresentare pellicole cinematografiche in tutto o in parte vietate, è punito con la multa da £ 1.000 a £ 10.000 e con la detenzione da dieci giorni ad un mese.

Chiunque esporta, o tenta di esportare, pellicole all'estero che non abbiano preventivamente ottenuto il nulla osta della Censura, è punito con l'ammenda da £ 200 a £ 2.000 e con l'arresto fino ad un mese.

La pena è della multa da £ 2.000 a £ 10.000 e della detenzione da 10 giorni ad un mese se le pellicole esportate siano state in tutto o in parte vietate dalla Censura.

Art. 4

E' punito con le pene stabilite dall'art.285 del Codice Penale:

- 1) - Chiunque contraffà il nulla osta per la rappresentazione in pubblico di pellicole cinematografiche, rilasciato ai termini della presente legge e del relativo regolamento;
- 2) - Chiunque alteri, in qualsiasi modo, documenti veri della specie suindicata al fine di riferirli a pellicole, in tutto o in parte, diverse da quelle per le quali furono rilasciati;
- 3) - Chiunque fa uso dei nulla osta contraffatti o alterati, o li rimetta ad altri perchè ne faccia uso.

Alle pene di cui sopra si aggiunge, in ogni caso, la multa da £ 500 a £ 5.000.

Art. 5

Ogni disposizione contraria, o comunque non conforme alle disposizioni del presente decreto, è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Data, Roma, Atti 24 settembre 1923.

Vittorio Emanuele - Mussolini - De Stefani - Ovelio - Corbino.

Visto il Guardasigilli: Ovelio.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 luglio 1924 - Atti del Governo, registrato 226 - foglio 36 - Granata.

REGOLAMENTO

Capo I°

Art. 1

Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nel Regno se prima non sia stata sottoposta a revisione da eseguirsi mediante la integrale proiezione cinematografica della pellicola presso il Ministero dell'Interno (salvo il disposto dell'art.8), e non abbia ottenuto il relativo nulla osta.

Sono sottoposte a tale revisione anche le pellicole destinate alla esportazione.

Qualora di una stessa pellicola esistano più esemplari, è sufficiente la proiezione di uno solo, purchè gli altri siano ad esso identici.

Art. 2

Nessuna pellicola cinematografica destinata alla rappresentazione nel Regno, potrà essere ammessa alla revisione di cui all'articolo precedente, se non sia stato sottoposto al preventivo esame di cui all'articolo 9 il relativo copione o scenario, e se il soggetto in essa descritto, non sia stato riconosciuto rappresentabile.

Il copione dovrà contenere una descrizione del soggetto ed essere presentato in doppio esemplare, con domanda redatta su competente carta da bollo alla Finanza Centrale di Revisione Cinematografica.

La Ditta, a tutto suo rischio, ha facoltà di presentare il copione contemporaneamente alla domanda di nulla osta per la revisione della pellicola.

Non è richiesta la presentazione del copione a scopo di revisione preventiva, per le pellicole di attualità e per quelle di carattere istruttivo che riproducono:

- a) - Sports, monumenti, opere d'arte, città, paesaggi;
- b) - Vite e costumi dei popoli, fatti della storia naturale, fenomeni ed esperimenti scientifici;
- c) - Lavorazioni agricole, impianti ed esercizi industriali.

Art. 3

Il nulla osta per le pellicole da rappresentarsi in pubblico non può essere rilasciato quando si tratti della riproduzione:

- a) - di scene, fatti e soggetti offensivi del pudore, della morale, del buon costume e della pubblica decenza;
- b) - di scene, fatti e soggetti contrari alla reputazione ed al decoro della nazione ed all'ordine pubblico, ovvero che possano turbare i buoni rapporti internazionali;
- c) - di scene, fatti e soggetti offensivi del decoro e del prestigio delle istituzioni o autorità pubbliche, dei funzionari e agenti della forza pubblica, della regio esercito e della regia armata, ovvero offensivi dei privati cittadini, e che costituiscano, comunque, l'apologia di un fatto che la legge preveda come reato, ed incitino all'odio fra le varie classi sociali;
- d) - di scene, fatti e soggetti truci, ripugnanti e di crudeltà, anche se a danno di animali, di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche, e di fenomeni ipnotici e medianici, ed in generale di scene, fatti o soggetti che possano essere di scuola ed incitativi al delitto.

Art. 4

Il nulla osta per le pellicole destinate alla esportazione non può essere rilasciato quando si tratta di scene, fatti e soggetti che possono compromettere gli interessi economici e politici, il decoro ed il prestigio della nazione, delle istituzioni o autorità pubbliche, dei funzionari ed agenti della forza pubblica, del regio esercito e della regia armata, od ingenerare, all'estero, errato e dannoso apprezzamento sul nostro paese, oppure turbare i buoni rapporti internazionali.

Art. 5

La domanda per ottenere il nulla osta deve essere presentata al Ministero dell'Interno (servizio di revisione cinematografica) insieme alla pellicola da rivedere, o deve essere redatta in due esemplari, uno dei quali munito della prescritta marca da bollo su un modulo conforme all'allegato "A".

La marca da bollo deve essere annullata o dal Ricevitore del Registro, prima che la domanda sia firmata, ovvero dall'interessato mediante la scritturazione della data in tutte le lettere.

Quando la descrizione, nella domanda, del soggetto trattato nella pellicola comporti l'impiego di più fogli, su ciascun foglio deve corrispondersi la prescritta tassa da bollo.

La domanda deve essere fatta, per conto ed in nome della Ditta fabbricante e importatrice, da chi legalmente la rappresenta.

Le ditte estere devono stabilire nel Regno una sede secondaria ed una legale rappresentanza, assoggettandosi alle norme stabilite nell'articolo 230 e seguenti del Codice di Commercio. L'adempimento di tali obblighi deve essere dimostrato mediante esibizione di certificato notarile o della Cancelleria del Tribunale.

Il rappresentante legale della ditta risponderà dell'osservanza delle disposizioni e del presente regolamento.

I due esemplari della domanda devono essere identici e contenere:

- a) - l'indicazione della ditta richiedente, della sua sede, nonché il nome e domicilio del suo rappresentante;
- b) - l'indicazione del titolo, della marca di fabbrica e della lunghezza in metri della pellicola;
- c) - la particolareggiata descrizione dei titoli, sottotitoli e delle scritture comprese nella pellicola, nello stesso ordine con cui si susseguono in questa, in guisa che tutto corrisponda esattamente alla produzione cinematografica;
- d) - la dichiarazione che la pellicola viene presentata per la prima volta alla Censura.

I titoli, sottotitoli o le scritte, tanto sulla pellicola quanto sugli esemplari della domanda devono essere in corretta lingua italiana.

Possano tuttavia essere espressi in lingua straniera, purchè riprodotti fedelmente e correttamente in italiano.

Art. 6

La ditta, la quale ha ottenuto il nulla osta per la presentazione di pellicole cinematografiche, ha l'obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole stesse, comunque cedute per la rappresentazione in pubblico nel Regno, siano esattamente conformi a quelli per il quale il nulla osta medesimo venne rilasciato.

Art. 7

La tassa per la revisione dei copioni, e quella dovuta per ogni metro della lunghezza dichiarata della pellicola da rivedere, devono essere versate o direttamente presso l'Ufficio del Registro (Manomorta o Concessioni Governative) in Roma, ovvero a spese della parte, mediante vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo.

Il ricevitore rilascia, nell'uno e nell'altro caso, speciale quietanza.

Questa deve essere presentata unitamente alla domanda di cui all'articolo 5, e conservata negli atti del Ministero.

Quando si accerti, mediante misurazione, che la lunghezza della pellicola è maggiore di quella dichiarata, la revisione resta sospesa fino a quando l'interessato non dimostri di aver versato il supplemento di tassa presso l'Ufficio del Registro. Il pagamento della tassa dà diritto ad una sola revisione in prima istanza ed in grado di appello.

Le pellicole destinate alla esortazione, anche quando siano presentate in più esemplari, a norma dell'art. 1 sono soggette ad una sola tassa di revisione.

Art. 8

La revisione viene seguita secondo l'ordine di presentazione delle domande, salva la precedenza alle pellicole che riproducono avvenimenti di attualità, o che siano riconosciute di carattere istruttivo ai sensi dell'articolo 2.

Per le pellicole di attualità, in caso di particolare urgenza, il ministro può delegare, di volta in volta, i prefetti del Regno a rilasciare il nulla osta per la rappresentazione in tutto il Regno.

Tale nulla osta non può essere concesso se non dopo la revisione integrale della pellicola, che deve essere fatta dal prefetto, a spese del richiedente, o da un suo delegato al quale deve essere esibita la domanda, a norma dell'articolo 5 a prova dell'effettuato pagamento.

Qualora il pagamento si faccia mediante vaglia, in luogo della quietanza del ricevitore, basta consegnare al Prefetto il vaglia intestato al Ricevitore del Registro di Roma.

Anche in caso di delegazione da parte del Ministro, la revisione della pellicola resta sospesa sino all'effettuato pagamento del supplemento di tassa, ove si accerti che la lunghezza sia maggiore di quella dichiarata.

Il Prefetto informa il Ministro dei provvedimenti adottati in seguito alla delegazione, o gli sottomette esemplare della domanda in bollo.

Art. 9

L'esame dei copioni e la revisione della pellicola sono affidati a singoli funzionari di prima categoria dell'Amministrazione dell'Interno appartenenti alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza.

Nel caso in cui sia stato delegato il Prefetto, ai termini dell'Art. precedente, la revisione è affidata ad un funzionario di prefettura di grado non inferiore a consigliere (o facente funzioni di consigliere).

Gli interessati non possono assistere alla revisione.

Art. 10

Il revisore deve dichiarare per iscritto, sull'esemplare della domanda in bollo, se il nulla osta possa essere concesso, ovvero se debbano essere soppressi determinate parti della pellicola riveduta, o alcun titolo, sottotitolo o scrittura contenuti in essa. In quest'ultimo caso, dopo che dagli interessati saranno state praticate tali soppressioni, la pellicola dovrà essere ripresentata al Ministro per il controllo.

Il nulla osta viene concesso dal Ministro dell'Interno, puramente e semplicemente, ovvero sotto condizione che siano soppressi determinate parti o varianti dei titoli ed è rilasciato sull'esemplare in bollo della domanda.

Del provvedimento totalmente o parzialmente negato, e dei motivi di esso, l'Ufficio di Revisione fa prendere visione all'interessato, il quale, in prova dell'avuta comunicazione, appone la data e la firma sull'esemplare della domanda di cui al primo comma.

È in facoltà dell'interessato di ottenere, previa presentazione di regolare domanda in carta da bollo, duplicato di nulla osta, esibendo apposito modello conforme all'allegato "B", con le prescritte marche da bollo da L. 2, annullate a cura dell'Ufficio del Registro, ovvero munite del bollo straordinario equivalente.

Nel caso di duplicato di nulla osta composto di più fogli, la tassa di bollo deve essere corrisposta su ciascun foglio.

Art. 11

Contro il diniego di nulla-osta ministeriale o prefettizio, ovvero contro le condizioni del medesimo apposte, è ammesso il ricorso al Ministro per un nuovo esame entro il termine di trenta giorni da quello della comunicazione di cui al l'articolo precedente.

Salvo che l'interessato non dichiararsi per iscritto di rinunciare alla facoltà di ricorrere, la pellicola cinematografica non sarà restituita che dopo l'esito del ricorso, o dopo trascorso il termine per ricorrere.

Art. 12

Il Ministro decide definitivamente sul ricorso in seguito a nuova revisione della pellicola da parte di una Commissione di Appello composta:

- a) - dei tre capi di Divisione addetti alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, uno dei quali Presidente;
- b) - di un magistrato;
- c) - di una madre di famiglia;
- d) - di un pubblicista;
- e) - di un professore.

In caso di assenza o di impedimento, i capi di divisione sono sostituiti dai capi sezione in linea di anzianità.

I membri di cui alle lettere b, c, d, e, di cui uno titolare ed uno supplente per ciascuna categoria, sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno, durano in carica un anno, e possono essere confermati soltanto per un altro anno.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione basta la presenza di cinque componenti, e quando essi siano sei, ed in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

I commissari che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati dimissionari d'ufficio.

Il Ministro può, in ogni modo, provvedere alla sostituzione di quei membri di cui alle lettere b, c, d, e, che per qualsiasi motivo siano resi meno idonei, o incompatibili con la funzione ad essi attribuita.

Non può fare parte della commissione il funzionario che già sia pronunciato come revisore della pellicola in primo grado.

A ciascuno dei membri della Commissione di appello, che non sia funzionario dello Stato, spetta, a carico dell'orario, una indennità di £. 10 per ciascuna ora di revisione o per non più di cinque ore giornaliero.

Ai revisori ed ai componenti della commissione di appello che siano funzionari dello Stato, spetteranno le competenze ed i compensi che saranno consentiti dalle disposizioni generali.

I revisori ed i componenti la Commissione d'Appello hanno il diritto di accedere in qualunque ora nei locali ove si danno spettacoli cinematografici, purchè siano muniti di apposita tessera rilasciata dal Ministro dell'Interno.

Art. 13

Un impiegato della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza sarà destinato, con Decreto del Ministro, ad esercitare la funzione di Segretario della Commissione.

Il medesimo curerà l'accettazione delle domande di revisione delle pellicole e dei copioni, che progressivamente, in ordine cronologico, annoterà in distinti registri, nonchè l'accettazione dei duplicati di nulla osta di cui all'art. 11, sarà il consegnatario del materiale e degli atti concernenti l'ufficio di revisione.

Art. 14

Il ministro può, in qualunque momento, sia di propria iniziativa, sia a seguito di reclamo di autorità, di enti pubblici, di privati o, a distanza, di rappresentanze diplomatiche, richiamare le pellicole, anche se munite di nulla osta, ed ottenere una revisione straordinaria innanzi la Commissione di Appello.

Art. 15

Le pellicole vietate che, in seguito a cambiamento o sostituzione di parti, vengono presentate a nuova revisione, devono essere corredate, oltre che dalla domanda di cui all'art. 5, anche da una particolareggiata descrizione delle scene e delle didascalie soppresse, aggiunte o modificate, e dalla ricevuta attestante il pagamento di una nuova tassa di revisione.

Capo 2°

Della rappresentazione in pubblico e della esportazione

Art. 16

Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico, ha l'obbligo di assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta, e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.

Egli deve altresì presentare tali nulla osta alle autorità di Pubblica Sicurezza, ed esibirli, poi, ad ogni richiesta degli Uffici e degli agenti della forza pubblica.

Art. 17

L'Autorità competente, prima di concedere la licenza prescritta dal regolamento 65 della legge di pubblica sicurezza per l'affissione e distribuzione di manifesti stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, deve porre attento esame ed accertare rigorosamente che detti manifesti non contengano nulla che sia in contrasto sia con le disposizioni di cui all'art.3, sia con eventuali condizioni apposte al nulla osta rilasciato dal ministero.

Art. 18

Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e scritture di essa, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri, e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza l'autorizzazione del Ministro.

Di tale obbligo e, al caso dell'autorizzazione ministeriale, deve farsi annotazione nel nulla osta.

Quando tali proscrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda esattamente in qualsiasi modo a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico viene considerata, agli effetti del presente regolamento, come mancante del nulla osta medesimo, salva l'eventuale applicazione delle disposizioni comminate dalla legge.

Qualora poi dalle infrazioni di cui sopra risulti la responsabilità delle ditte editrici o importatrici per inosservanza delle disposizioni di cui all'art.6, il Ministro, salve le pene comminate dalla legge e la eventuale revoca del nulla osta, potrà sospendere, per un periodo da determinarsi volta per volta, l'accettazione delle domande di revisione delle pellicole da parte di tali ditte.

Le pellicole per le quali sia stato revocato, come sopra, il nulla osta, non potranno essere riammesse alla rappresentazione in pubblico, se non in seguito a nuova revisione, previo nuovo, integrale pagamento della relativa tassa.

Art. 19

Il nulla osta per le pellicole destinate alla esportazione sarà rilasciato dal Ministro e verrà apposto sull'esemplare in bollo della domanda relativa da presentarsi in doppio esemplare, di cui uno in carta semplice, dagli interessati.

Le pellicole da sottoporre a revisione per la rappresentazione nel Regno sono esenti da una revisione agli effetti della esportazione.

Chi esporta deve dichiarare alla Dogana le pellicole esportate allegando i relativi nulla osta. Nel caso di cui al precedente comma, è sufficiente allegare il nulla osta rilasciato per il Regno.

Capo 3°

Stabilimenti di produzione per pellicole per l'estero

Art. 20

Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche, ha l'obbligo di darne avviso per iscritto alla regia Prefettura competente presso il tribunale, la quale rilascerà ricevuta della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.

L'iscrizione dovrà essere rinnovata ogni anno dalle fabbriche in attività di produzione.

Lo stesso obbligo spetta a chiunque intenda importare pellicole cinematografiche destinate ad essere rappresentate nel Regno, o ad essere riesportate, o eserciti comunque esportazione, compra-vendita o noleggio di pellicole cinematografiche.

I fabbricanti, gli importatori ed esportatori, in genere tutti coloro che esercitino comunque la compra-vendita o il noleggio di pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate, o comunque oggetto del proprio commercio, ed a fare in caso di annotazione dei singoli nulla osta o divieti, con l'indicazione della data e del numero.

I registri sono in carta da bollo conformemente alle prescrizioni della legge, e devono essere vidimati in ogni pagina dalla autorità locale di pubblica sicurezza; a semplice richiesta, devono essere esibiti agli uffici ed agenti di Pubblica Sicurezza.

Nel caso di nulla osta condizionati, ovvero di nulla osta relativi a successive edizioni di pellicole in primo tempo esportate, oppure comunque approvate in forma diversa da quella presentata alla revisione, dovrà esserne fatta immediata e chiara annotazione nel registro prescritto.

Art. 21

La ditta produttrice che intende svolgere in luogo pubblico, o aperto al pubblico, azioni destinate ad essere riprodotte cinematograficamente, deve darne preventiva comunicazione scritta alla autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Art. 22

Oltre quanto è disposto dall'art. 48 della legge sulla pubblica sicurezza circa la produzione in pubblico spettacolo di fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 dagli stabilimenti di cui all'art. 20, non possono essere assunti minorenni per l'esecuzione di scene destinate alla rappresentazione cinematografica quando non abbiano ottenuto l'assenso scritto dai genitori o da chi ne fa le veci.

Capo 4°

Disposizioni generali e transitorie

Art. 23

Per l'acquisto di macchine o di altro materiale, con destinazione stabile inerente al servizio di revisione cinematografica, si provvederà con mandato diretto.

Art. 24

In via transitoria, e per il periodo dal 1° dicembre 1923 al 30 giugno 1924, ai funzionari di altre amministrazioni dello Stato, diverse dall'amministrazione dell'Interno, componenti le commissioni cinematografiche, e che hanno coadiuvato a funzionari in base alle norme del precedente regolamento 22 aprile 1920, n.531, verrà corrisposta l'indennità di cui all'art. 9 del regolamento stesso con imputazione sul capitolo 99 del bilancio dell'esercizio 1923-1924.

Capo 5°

Della licenza per gli spettacoli Cinematografici

Art. 25

L'Autorità di Pubblica Sicurezza, prima di concedere la licenza per gli spettacoli cinematografici, a norma degli articoli 37 e 39 della legge di pubblica sicurezza, deve accertare, in base alla produzione dei necessari documenti, che il richiedente abbia la capacità di obbligarsi ai termini del Codice Civile e del Codice di Commercio.

La licenza non è concessa a chi è sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza, o al vincolo dell'ammonizione, o a chi è stato condannato alla pena della reclusione superiore ai sei mesi per delitti contro la proprietà o contro il buon costume, ovvero a chi è stato condannato per resistenza o violenza alle autorità.

La licenza può inoltre essere negata a chi non sia in grado di provare la sua buona condotta, e può essere revocata quando l'esercente ha perduto i fatti requisiti.

Art. 26

L'autorità locale di pubblica sicurezza può negare la concessione della licenza, o abrogare la concessione già fatta, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Art. 27

La licenza per spettacoli cinematografici è strettamente personale, e non può essere ceduta nè a titolo gratuito, nè a titolo oneroso, nè può servire per più di un locale.

Qualora il titolare della licenza intenda affidare la gestione dell'esercizio del cinematografo ad altre persone, sotto la di lui responsabilità, e in di lui nome, e per il di lui

conto, deve fornire dichiarazione all'autorità di pubblica si curezza e presentare i documenti atti a provare che la persona stessa si trova nelle condizioni prescritte dall'art. 25 per la concessione della licenza.

Art. 28

Qualora non siano osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento, il Ministro dell'Interno può, secondo i casi, sospendere o rinnovare il nulla osta rilasciato al la pellicola, l'autorità di pubblica sicurezza può sospendere per un determinato periodo da tre giorni a tre mesi, o rinnovare, la licenza di cui agli articoli 37 e 39 della legge di pubblica sicurezza, salve le sanzioni penali.

Il Prefetto, per gravi ragioni di ordine pubblico, può sospendere la rappresentazione di pellicole, ancorchè munite di nulla osta, riferendone al Ministero dell'Interno.

Nel caso in cui la licenza sia stata revocata, non si può far luogo alla concessione di nuova licenza se non si è trascorso un anno.

La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, nè ai figli ed agli ascendenti dell'esercente.

Art. 29

Il presente regolamento va in vigore dal 1° luglio 1924

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: il Ministro dell'Interno -
Mussolini.

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

(18 giugno 1931 n. 773)

Art. 68

Senza la licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69

Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 70

Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale e al buon costume o che importino strazio o sevizio di animali.

Art. 73

Non possono darsi o recitarsi in pubblico, opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.

.....
.....

Art. 78

L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.

Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica dove pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.

Salvo le sanzioni prevedute dal Codice penale, i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da £. 500 a 3.000.

Art. 81

L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa atten-
dere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 82

Nel caso di tumulto o di disordine o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la so-
sensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgom-
bro dal locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione del T.U. delle leggi di

PUBBLICA SICUREZZA

(6 maggio 1940 n. 635)

Art. 125

L'autorità locale di P.S., nel concedere la licenza di cui è parola nell'art. 69 della legge, deve vietare che si espon-
gano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare
spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusino dell'altrui
credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli
spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.

Art. 126

Sono vietati gli spettacoli o trattonimenti che posso-
no dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari
alla morale o al buon costume.

In particolare deve essere vietata ogni rappresentazio-
ne:

1) che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto,
o che miri ad eccitare l'odio o l'avversione fra le classi socia-
li;

2) che offenda, anche con allusioni, la sacra persona
del Re Imperatore, il Sommo Pontefice, il Capo del Governo, le
persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i Sovra-
ni o i rappresentanti delle Potenze straniere;

3) che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della leg-
ge o che sia contraria al sentimento nazionale o, religioso o che
possa turbare i rapporti internazionali.

4) che offenda il decoro o il prestigio delle autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principi costitutivi della famiglia;

5) che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza, abbiano commossa la pubblica opinione;

6) che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o pericolo pubblico.

Art. 132

A norma dell'art. 76 della legge, modificata dall'art. 6 lett. d) della legge 26 aprile 1934, n. 653, l'autorizzazione all'impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di un determinato spettacolo cinematografico, non può essere concessa dal Prefetto se non quando sia stato accertato che la preparazione e lo svolgimento delle scene, nelle quali s'intende impiegare i fanciulli, non abbiano luogo in ore avanzate della notte, nè in località insalubri o pericolose; che l'opera da prestare, per la sua qualità e durata, sia compatibile con l'età e le condizioni fisiche dei fanciulli per i quali è chiesta l'autorizzazione; e che il soggetto della rappresentazione non sia tale da poter danneggiare moralmente i fanciulli medesimi.

Prima di provvedere sulla domanda di autorizzazione, il Prefetto promuove su di essa il parere del Comitato di patronato per l'assistenza della maternità e dell'infanzia della zona in cui risiedono i fanciulli da impiegare nella rappresentazione.

Il Comitato, compiuti gli opportuni accertamenti, si pronuncia sulla domanda, indicando, ove ne sia il caso, le condizioni alle quali debba essere subordinata l'autorizzazione per garantire la salute e la moralità dei fanciulli.

PROPOSTA DI LEGGE MAZZALI

"Regolamentazione della censura sugli spettacoli"

(n. 1162 - 15 marzo 1950)

Art. 1

Alle dirette dipendenze della Direzione Generale del teatro, organo della Presidenza del Consiglio, è istituita una Commissione di censura su tutte le forme di teatro.

Art. 2

La censura sugli spettacoli non deve essere dettata da ragioni di carattere politico, religioso, culturale, estetico, ma esclusivamente da preoccupazioni di ordine morale: tutela del buon costume.

Art. 3

La Commissione di censura di cui agli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge si compone di sette membri scelti nel mondo dell'arte e della tecnica teatrale che non siano nè autori nè attori in attività di servizio: quattro nominati dalla Presidenza del Consiglio e tre indicati dalle organizzazioni di categoria: autori, attori, impresari.

Art. 4

La commissione è presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio o, in caso di sua assenza e per sua delega, dal direttore generale del teatro.

Art. 5

Il giudizio della commissione di censura ha valore esecutivo per tutto il territorio nazionale e a tutti gli effetti.

Art. 6

Gli interessati possono appellarsi contro una decisione della commissione di censura a una commissione di secondo grado, e composta di tre membri, che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nominerà d'accordo con il ministro della pubblica istruzione.

PROPOSTA DI LEGGE VIVIANI, PIERACCINI, CORBI, MAZZALI

"Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa"

(n. 1136 - 4 agosto 1954)

Art. 1

E' costituita presso la Direzione generale dello spettacolo una Commissione nazionale cui spetta il compito di accertare, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, se le produzioni teatrali abbiano contenuto osceno.

Tale Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio, su designazione dei rispettivi ordini o organizzazioni di categoria, è composta:

di un magistrato dell'Ordine giudiziario;
di cinque membri designati rispettivamente dalla Associazione degli autori, degli attori, dei lavoratori dello spettacolo, dei critici e degli esercenti delle sale teatrali;
di un rappresentante della Presidenza del Consiglio, Direzione generale dello spettacolo.

Art. 2

Alla Commissione debbono essere sottoposte tutte le produzioni destinate alle rappresentazioni teatrali.

Nel caso che la Commissione ravvisi nell'opera un contenuto osceno, la rappresentazione è vietata.

Entro un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione delle copie, la Commissione deve pronunciarsi con decisione motivata; qualora entro questo termine la Commissione suddetta non si sia pronunciata, si intende che nulla osta la rappresentazione.

Il giudizio della Commissione è valido per tutto il territorio della Repubblica e per tutte le formazioni che intendono rappresentare le opere esaminate.

Art. 3

Avverso la decisione della Commissione di prima istanza è ammesso ricorso ad una Commissione di seconda istanza, composta:

di un consigliere di Stato;
di un critico teatrale e di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, che la presiede;

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione dei rispettivi Ordini e Organizzazioni di categoria.

Art. 4

Le Commissioni sono tenute a pubblicare, in apposito bollettino periodico, deliberazioni motivate per le opere respinte.

Art. 5

Sono abrogati gli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvati con regio decreto 18 giugno 1931, l'articolo 126 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonché ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con gli articoli che precedono.

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DEL TEATRO NAZIONALEArt. 6

A decorrere dal 1° gennaio 1955, sono aboliti i diritti erariali sugli spettacoli teatrali di prosa.

Art. 7

Le somme destinate dalle vigenti disposizioni a favore del teatro di prosa sono ripartite annualmente nella misura del 75 per cento a favore delle imprese teatrali e del 25 per cento a favore di istituzioni destinate allo sviluppo del teatro di prosa e della cultura teatrale.

Art. 8

La ripartizione delle somme di cui all'articolo precedente tra imprese ed istituzioni è effettuata da una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta:

- di un consigliere della Corte dei conti che la presiede;
- di un funzionario del Ministero del tesoro;
- di un funzionario della Direzione generale dello spettacolo;
- di un impresario teatrale, di un critico, di un autore e di un attore, designati dalle rispettive categorie.

Art. 9

I criteri cui la Commissione deve attenersi nell'ammettere le compagnie teatrali ai benefici di cui al precedente articolo 7 sono i seguenti:

- 1°) durata dell'attività prevista dal programma della compagnia. Tale durata non può essere inferiore ai sei mesi;
- 2°) numero degli spettacoli effettuati;
- 3°) numero delle opere italiane incluse nel repertorio;
- 4°) numero delle città nelle quali sono state effettuate rappresentazioni;
- 5°) durata del periodo di scrittura; numero degli attori scritturati e rispetto delle condizioni contrattuali.

Art. 10

La suddivisione delle somme disponibili tra le compagnie ammesse al contributo deve essere effettuata in misura proporzionale all'incasso lordo globale realizzato da ciascuna compagnia nel corso dell'anno teatrale.

Art. 11

Presso la Banca nazionale del lavoro è istituita la Sezione per il credito teatrale, destinata al finanziamento sia per l'esercizio d'imprese teatrali che per la costruzione o ricostruzione di sale teatrali.

Art. 12

Le spese che i comuni, le province destinano alla costruzione, ricostruzione, manutenzione ed esercizio dei teatri comunali sono considerate, a tutti gli effetti di legge, come spese necessarie. I comuni, le province e le regioni possono iscrivere nel bilancio ordinario somme a favore di compagnie stabili o piccoli teatri stabili, di manifestazioni di cultura teatrali, di scuole di recitazione.

Art. 13

E' fatto obbligo alle Amministrazioni comunali e provinciali di riservare i teatri e le sale di loro proprietà, originariamente destinati al teatro ed attualmente adibiti ad altri usi, agli spettacoli di prosa per un periodo non inferiore ai trenta giorni, distribuiti dal 1° dicembre al 31 marzo. Per le località climatiche tale destinazione deve essere effettuata per almeno 15 giorni durante il periodo estivo.

Art. 14

Il Ministro dei trasporti determinerà con proprio decreto le facilitazioni da concedere a favore dei componenti e delle merci delle compagnie teatrali viaggianti sulle ferrovie dello Stato. Tali facilitazioni dovranno prevedere riduzioni non inferiori al 70 per cento delle tariffe ordinarie.

PROPOSTA DI LEGGE CALABRO'

"Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza
governativa sulle pellicole cinematografiche"

(n. 1518 - 16 marzo 1955)

Art. 1

Le deliberazioni della Commissione di primo grado di cui alla legge 16 maggio 1947, n. 379, per la concessione del nulla osta alle pellicole cinematografiche, dovranno essere notificate alle ditte richiedenti entro un termine massimo di giorni 15 dalla presentazione della domanda o dalla riconsegna della pellicola per la quale fossero state richieste modifiche. Lo stesso termine si applica alle deliberazioni della Commissione di secondo grado.

Le deliberazioni negative, anche se parzialmente, dovranno essere comunicate per iscritto alle ditte richiedenti ed opportunamente motivate.

Art. 2

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film concesso ai sensi delle vigenti disposizioni non potrà essere in alcun caso revocato.

DISEGNO DI LEGGE SEGNI - TAMBRONI - MORO

"Revisione dei film e dei Lavori Teatrali"

(n. 2306 - 14 giugno 1956)

Art. 1

La proiezione in pubblico di film e la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali di qualunque specie, nonchè l'esportazione allo estero di film nazionali, sono soggette a nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nulla-osta è rilasciato previa revisione dei film e dei lavori teatrali da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

Art. 2

Non può essere rilasciato il nulla-osta per la proiezione e rappresentazione in pubblico di film o lavori teatrali nei quali siano riprodotti soggetti e scene contrari al buon costume e all'ordine pubblico o che offendano la Nazione, il sentimento religioso o le pubbliche istituzioni.

Il nulla-osta per l'esportazione all'estero di film nazionali non può essere rilasciato nei casi indicati dal precedente comma o quando si tratti di soggetti o scene che possano turbare i rapporti internazionali.

Art. 3

Le Commissioni di revisione cinematografiche di primo grado sono composte:

- a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;
- b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;
- c) da un funzionario del Ministero dell'Interno;
- d) da un insegnante di pedagogia negli Istituti magistrali;
- e) da tre cittadini estranei all'Amministrazione, di cui almeno due siano padre o madre di famiglia.

La Commissione di revisione cinematografica di secondo grado è composta:

- a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;
- b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;
- c) da un funzionario del Ministero dell'Interno;
- d) da un docente universitario di pedagogia o psicologia;
- e) da tre cittadini estranei all'Amministrazione, di cui almeno due siano padre o madre di famiglia.

Le Commissioni di revisione sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi sono composte e nominate la Commissione di revisione teatrale di primo grado e la Commissione di revisione teatrale di secondo grado.

Art. 4

Le Commissioni di revisione, nel deliberare il rilascio del nulla-osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film o alla rappresentazione del lavoro teatrale possano assistere i minori di sedici anni, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della loro tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di sedici anni, il concessionario e il direttore del locale cinematografico o teatrale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Devono inoltre, provvedere rigorosamente ad impedire che i minori di sedici anni accedano nel locale in cui vengono eseguiti spettacoli dai quali i minori siano esclusi.

E' vietato abbinare ai film alla cui proiezione possano assistere i minori di anni sedici, spettacoli di qualsiasi genere o presentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

Art. 5

I film non muniti di nulla-osta per la proiezione in pubblico, o vietati ai minori di sedici anni, non possono essere trasmessi per televisione.

Art. 6

Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione, accompagnata dalla copia del film o del testo del lavoro teatrale, la Commissione di primo grado delibera sul rilascio del nulla-osta.

La deliberazione contraria al rilascio del nulla-osta dev'essere motivata ed è comunicata a cura dell'Amministrazione all'interessato, il quale entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.

Entro dieci giorni dalla pronuncia della Commissione di primo grado favorevole al rilascio del nulla-osta, l'Amministrazione può rimettere l'esame del film o del lavoro teatrale alla Commissione di secondo grado, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

La Commissione di secondo grado delibera entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dalla rimessione; la deliberazione deve essere motivata ed è comunicata a cura dell'Amministrazione all'interessato.

Le deliberazioni della Commissione di primo grado per le quali non vi sia stato ricorso o rimessione nei termini prescritti e quelle della Commissione di secondo grado sono definitive.

L'Amministrazione è tenuta a rilasciare il nulla-osta entro dieci giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la deliberazione favorevole di primo grado o è stata emessa quella di secondo grado.

Art. 7

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 4 e 5 è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da £. 10.000 a lire 50.000.

Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dalla presente legge o dall'articolo 668 del Codice penale, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo da 5 a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o di recidiva nei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresen-
ta
zione di lavori teatrali.

Art. 8

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato col regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

DISEGNO DI LEGGE FANFANI - TAMBRONI - GONELLA

Revisione dei film e dei lavori teatrali
(n.713 - 13 dicembre 1958)

Art. 1

La proiezione in pubblico dei film e la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali di qualunque specie, nonchè l'esportazione all'estero di film nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrato dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono soggette a nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nulla osta è rilasciato, previo esame dei film e dei lavori teatrali, da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

Art. 2

Le Commissioni, alle quali è demandato il parere di primo grado per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, sono composte:

- a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo;
- b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;
- c) da un funzionario del Ministero dell'interno;
- d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione alla quale è demandato in grado di appello il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film è composta:

- a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;
- b) da un magistrato di Cassazione;
- c) da un funzionario del Ministero dell'interno;
- d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti delle Commissioni sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e di secondo grado; i componenti di cui alla lettera e) sono scelti fra i critici teatrali.

Art. 3

Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel dare il parere per il rilascio del nulla osta stabiliscono anche se alla proiezione del film o alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori di anni 16, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e delle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di anni 16, in concessionario ed il direttore del locale cinematografico sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori di 16 anni accedano al locale in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

E' vietato abbinare ai film non vietati ai minori di anni 16 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di future programmazioni che, di per sè, siano esclusi per i minori di anni 16.

Art. 4

Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti, dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificando i motivi del proprio diniego.

Il provvedimento dell'Amministrazione, conseguente al parere della Commissione, è comunicato per iscritto all'interessato che, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere alla Commissione d'appello.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia pronunciato, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove 20 giorni da tale notifica trascorrano senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciare al presentatore attestazione.

Art. 5

La Commissione d'appello pronuncia il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il conseguente provvedimento dell'Amministrazione deve essere motivato ed è definitivo; esso è comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio dell'Amministrazione si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 4.

Art. 6

Qualora la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico, tali da provocare tumulto o commissione di reato, nel informa l'Amministrazione, la quale provvede a comunicarli al presentatore del film o del lavoro teatrale, specificando le norme in base alle quali la proiezione o la rappresentazione verrebbero incriminate e le parti del film o del lavoro teatrale cui la incriminabilità si riferisce, oppure i motivi per i quali ritiene che dalla proiezione del film o dalla rappresentazione del lavoro teatrale in pubblico possa derivare turbativa dell'ordine pubblico tale da provocare tumulto o commissione di reato.

Se il presentatore non ritira il film o il lavoro teatrale entro 20 giorni dalla comunicazione o non chiede una proroga, l'Amministrazione trasmette il film o il lavoro teatrale ed il provvedimento ad esso relativo al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, il quale, entro 30 giorni, lo trasmette con le sue richieste alla Corte d'appello. La Corte d'appello di Roma nei 30 giorni successivi alla richiesta del pubblico ministero, con ordinanza in Camera di consiglio; pronuncia sulla esistenza nel film o nel lavoro teatrale di elementi oggettivi di un reato perseguibile d'ufficio oppure sulla fondatezza dei motivi che fanno ritenere che dalla proiezione in pubblico del film o dalla rappresentazione teatrale possono derivare turbative all'ordine pubblico tali da provocare tumulto o commissione di reato.

Qualora la richiesta del procuratore generale riguardi anche motivi di ordine pubblico, la Sezione di Corte d'appello, per adottare l'ordinanza di cui al comma precedente, è integrata da due esperti, uno dei quali designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo - e l'altro dal Ministero dell'interno, entrambi di grado non inferiore a direttore di divisione.

La data fissata per la decisione deve essere comunicata almeno 10 giorni prima, a cura del cancelliere, tanto al pubblico ministero quanto al presentatore del film o del lavoro teatrale.

Il pubblico ministero deposita le sue conclusioni entro il terzo giorno anteriore a tale data e, nello stesso termine, il presentatore del film o del lavoro teatrale ha facoltà di presentare difesa scritta.

Nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza della Corte di appello, tanto il pubblico ministero quanto il presentatore del film o del lavoro teatrale, possono ricorrere in Cassazione soltanto per vio-

lazione di legge. Sino alla pronuncia della Corte di appello resta sospesa la proiezione in pubblico del film o la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale.

Art. 7

Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi per i quali debba provvedere ai sensi degli articoli 4 e 6, ovvero sia stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria ordinanza che esclude l'esistenza nel film o nel lavoro teatrale di elementi oggettivi di reato o di elementi suscettibili di provocare turbamento nell'ordine pubblico, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 4 e 5, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

Art. 8

I film o i lavori teatrali non muniti di nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico o vietati ai minori di 16 anni non possono essere trasmessi per televisione.

Art. 9

I cinegiornali sono esaminati con procedura d'urgenza ed i termini di cui ai precedenti articoli sono ridotti alla metà.

Art. 10

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 3 e 8 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'Autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

Art. 11

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

PROPOSTA DI LEGGE LAJOLO-ALICATA-DE GRADA-SERONI-SANTERELLI-VIVIANI

Vigilanza sulle proiezioni cinematografiche e
rappresentazioni teatrali

(n. 836 - 28-1-1959
assorbita dal disegno n.713)

Art. 1

La produzione dei film è libera. La proiezione in pubblico dei film o la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali di qualunque specie, nonché la esportazione all'estero di film nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrata dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono soggette al nulla osta della Presidenza del Consiglio. Per proiezioni in pubblico o rappresentazioni in pubblico si intendono la proiezione e le rappresentazioni effettuate a scopi di lucro in locali aperti al pubblico.

Il nulla osta è rilasciato, previo esame dei film e dei lavori teatrali da parte di speciali Commissioni di primo o di secondo grado, secondo le norme della presente legge. Il parere emesso dalle Commissioni è vincolante.

Art. 2

Le Commissioni alle quali è demandato il parere di primo grado per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, sono composte: a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Generale dello Spettacolo; b) da un Magistrato dello Ordine giudiziario; c) da un funzionario del Ministero dell'Interno; d) da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione; e) da un critico cinematografico nominato dalla Presidenza del Consiglio su una terna proposta dalla Federazione Nazionale della Stampa.

La Commissione alla quale è demandato in grado di appello il parere per il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, è composta: a) dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, presidente; b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario designato dal Presidente della Corte d'Appello di Roma; c) da un funzionario della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata della Direzione Generale dello Spettacolo; d) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'Interno; e) da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione; f) da due autori cinematografici o da due critici cinematografici nominati dalla Presidenza del Consiglio su due terne proposte rispettivamente dall'Associazione Nazionale Autori Cinematografici e dalla Federazione Nazionale della Stampa.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio per la durata di un anno. Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente. Negli stessi modi di cui ai precedenti commi sono composte e nominate le Commissioni di 1° o 2° grado per l'esame dei lavori teatrali, salvo che i critici cinematografici e gli autori cinematografici sono sostituiti da critici teatrali e autori teatrali. Gli autori teatrali sono nominati dal Presidente del Consiglio che li sceglierà tra gli autori italiani di chiara fama.

Art. 3

Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel dare il parere per il rilascio del nulla osta stabiliscono anche se alla proiezione dei film e alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori di anni 16. Qualora siano esclusi i minori di 16 anni, il concessionario ed il direttore del locale cinematografico sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono inoltre provvedere a impedire che i minori di 16 anni accedano al locale in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi sono esclusi. Nel caso che sussista incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sull'ammissione nella sala di spettacolo il funzionario e l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale. E' vietato abbinare al film non vietato ai minori di 16 anni spettacolo di qualsiasi genere e scene di presentazione di spettacoli di futura programmazione che di per sè siano esclusi per i minori di anni 16.

Art. 4

Il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione di film per la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali non viene concesso qualora il film o il lavoro teatrale offendano il buon costume. Si intendono offensive del buon costume le scene o sequenze contrarie al comune sentimento del pudore e che contengano particolari impressionanti o raccapriccianti non essenziali ai fini dell'esperienza artistica. Per il divieto ai minori di anni 16, di cui all'articolo 3, sono adottati criteri analoghi, con speciale riguardo alla particolare sensibilità dell'età evolutiva.

Art. 5

Entro venti giorni dalla rappresentazione dei film o del lavoro teatrale per l'esame di 1° e 2° grado l'Amministrazione concede il nulla osta o comunica per iscritto all'interessato la motivazione del divieto formulata dalla Commissione di revisione in base ai criteri di cui all'articolo 4. Qualora il termine dei venti giorni sia superato senza che il relativo provvedimento sia stato comunicato al presentatore il nulla osta si intende concesso e la segreteria della Commissione deve rilasciare attestazione al presentatore.

Art. 6

Le decisioni della Commissione di revisione che neghino il nulla osta per la proiezione in pubblico e l'esportazione del film e la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale e che lo condizionino alla soppressione di determinati particolari, scene o sequenze, sono impugnabili con ricorso a una Sezione speciale della Corte d'Appello di Roma, la quale decide con decreto motivato entro e non oltre il termine improrogabile di quindici giorni dalla presentazione del ricorso stesso. La Sezione speciale è composta esclusivamente da magistrati dell'Ordine giudiziario. Le decisioni della Sezione Speciale della Corte d'Appello di Roma sono inappellabili e definitive. La Sezione speciale della Corte d'Appello può condizionare l'accettazione del ricorso alla soppressione di determinate scene o sequenze.

Art. 7

Le proiezioni o rappresentazioni effettuate da organizzazioni culturali, morali o politiche non a scopo di lucro e riservate agli associati delle organizzazioni stesse non sono soggette alle limitazioni previste dalla presente legge.

Art. 8

Per il regolamento di esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato col regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

PROPOSTA DI LEGGE CALABRO', ROBERTI, ALMIRANTE, SERVELLO,
GIUSEPPE GONELLA, MANCO, ROMUALDI, DE MARZIO, CRUCIANI

Revisione dei film e dei lavori teatrali
(n. 1025 - 9 aprile 1959)

Art. 1

La proiezione in pubblico di film e la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali di qualunque specie, nonchè l'esportazione allo estero di film nazionali, sono soggette a nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nulla osta è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri previo parere sui film e sui lavori teatrali da parte delle speciali Commissioni di revisione di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

Art. 2

Non può essere rilasciato il nulla osta per proiezione e rappresentazione in pubblico di film o di lavori teatrali nei quali siano riprodotti soggetti e scene che offendono la morale, il sentimento religioso, la patria, il buon costume.

Il nulla osta per l'esportazione all'estero di film nazionali non può essere rilasciato nei casi indicati dal precedente comma o quando si tratti di soggetti e scene che possono turbare i rapporti internazionali.

Art. 3

Il nulla osta per la proiezione in pubblico di film ha la validità di sette anni dalla prima presentazione in pubblico del film, salvo proroghe della Presidenza del Consiglio.

Il film a cui è stato negato il nulla osta di proiezione in pubblico non può essere ripresentato per una nuova richiesta del nulla osta prima che siano trascorsi sette anni dal rifiuto da parte della Presidenza del Consiglio del nulla osta.

Art. 4

Le Commissioni di revisione cinematografica di primo grado sono composte:

- a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;
- b) da due rappresentanti dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini, uno per i produttori cinematografici e lo altro per i distributori cinematografici;
- c) da un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo per gli esercenti cinematografici;
- d) da un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici nominato dalla Presidenza del Consiglio su una terna proposta dall'Associazione di categoria;

e) da un critico cinematografico nominato dalla Presidenza del Consiglio su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa;

f) da un magistrato dell'Ordine giudiziario.

La Commissione di revisione cinematografica di secondo grado è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Direttore generale dello spettacolo;

b) da un magistrato di Cassazione;

c) da un funzionario del Ministero dell'Interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti delle Commissioni di revisione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente.

Art. 5

Le Commissioni di revisione teatrale di primo grado sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;

b) da un autore di teatro designato dall'Associazione di categoria;

c) da un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo per gli impresari teatrali;

d) da un magistrato dell'ordine giudiziario;

e) da un funzionario del Ministero dell'interno;

f) da un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione;

g) da un critico teatrale nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione di revisione teatrale di secondo grado è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Direttore generale dello spettacolo;

b) da un magistrato di Cassazione;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico teatrale nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti della Commissione di revisione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato con la stessa modalità un supplente.

Art. 6

Contro le deliberazioni delle Commissioni di revisione cinematografiche e teatrali i richiedenti del nulla osta o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo Spettacolo hanno la facoltà di ricorrere alle Commissioni di secondo grado nel termine di giorni 10.

Art. 7

Le Commissioni di revisione, nel rilasciare il nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film o alla rappresentazione del lavoro teatrale possano assistere i minori di anni 16, in relazione alle esigenze della loro tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di 16 anni, il concessionario ed il direttore del locale cinematografico o teatrale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo.

Devono inoltre rigorosamente impedire che i minori di 16 anni accedano nel locale in cui vengano eseguiti spettacoli dai quali i minori siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste l'incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sull'ammissione nella sala dello spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

E' vietato abbinare ai film alla cui proiezione possono assistere i minori di anni 16, spettacoli di qualsiasi genere o presentazioni licenziose sensuali o violente di spettacoli di futura programmazione.

Art. 8

Le deliberazioni sul rilascio o meno del nulla osta dell'Amministrazione dovranno essere notificate ai richiedenti entro un termine massimo di giorni 30 dal deposito del film o del lavoro teatrale, o dalla riconsegna della pellicola per la quale fossero state richieste modifiche.

Lo stesso termine si applica alle deliberazioni della Commissione di secondo grado.

Le deliberazioni negative dovranno essere comunicate per iscritto ai richiedenti ed opportunamente motivate.

Art. 9

Qualora trascorrono 50 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, o dalla riconsegna della pellicola per la quale fossero state

richieste modifiche, senza che l'Amministrazione si pronunzi sulla concessione del nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne attestato all'interessato, dietro sua richiesta.

Art. 10

I film o i lavori teatrali non muniti di nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico non possono essere trasmessi per televisione.

Art. 11

I cinegiornali devono essere esaminati con procedura d'urgenza ed i termini di cui ai precedenti articolo sono ridotti alla metà.

Art. 12

Il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico concesso ai sensi delle vigenti disposizioni non potrà essere revocato.

Art. 13

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 7 e 10 è punito con l'ammenda fino a lire 50.000.

Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dalla presente legge o dall'articolo 688 del Codice penale, l'Autorità giudiziaria può disporre, nel pronunziare sentenza di condanna, la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo da 5 a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o di recidiva nei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione di lavori teatrali.

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 688 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione voluta dalla legge o il film cui sia stato negato il nulla osta ed interdirla la proiezione in pubblico sino al pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione di lavori teatrali sforniti del nulla osta.

Art. 14

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n.3287.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica nella seduta del 6 dicembre 1960, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Migliori, Gui, Cenci Elisabetta, Badaloni Maria, Savio Emanuele, Dal Canton Maria Pia, Gennai Tonietti Erisia, Jervolino Maria, Battistini, Cassiani, Ferrari Giovanni, Elkan, Manzini, Pavan, Lombardi Giovanni, Andreucci, Sarti e Limoni, già approvato dalla Camera dei Deputati.

Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza.

Art. 1

Chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale.

Si applica la pena di cui all'articolo 725 del Codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare.

Art. 2

Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, alla denuncia al procuratore della Repubblica.

Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

IL PRESIDENTE